

TRIBUNALE DI NOVARA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 cpc)

PER

LIBERTO GIUSEPPE nato a Filogaso (VV) il 17.03.1971, C.F. LBRGPP71C17D596O, residente in Novara alla via Strada Privata Rossi n. 1, rappresentato e difeso, in forza di procura apposta su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Barba, C.F. BRBNTN62P09D596I, con studio in Filogaso (VV) alla via Roma n. 4, elettivamente domiciliato in Novara al Baluardo Sella Quintino n. 18/d, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Zucconi, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell'art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax 0963 254116, oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata antonio.barba@avvocativibo.legalmail.it;

ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Torino, via Arsenale n. 21;
- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte** (C.F.: 97613140017), in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 70, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Torino, via Arsenale n. 21;
- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio IV Ambito Territoriale di Alessandria Asti** (C.F.: 80003980069), in persona del Dirigente p.t., con sede in Alessandria, via Gentilini n.3 (Asti, piazza Vittorio Alfieri n. 30), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Torino Via Arsenale n. 21; residenti

E NEI CONFRONTI DI

- **PALLADINO ANTONIA** nata a Palermo il 11.03.1976, C.F. PLLNTN76C51G273M, residente in Potenza, via Quattro Novembre n. 14, scala C, piano 1, int. 22;
- **ROMANIELLO ROCCHINA** nata a Pietragalla (PZ) il 08.07.1968, C.F. RMNRCH68L48G616A, residente in Potenza alla via Sanremo n. 195;



NONCHE' DI

tutti gli EDUCATORI della classe di concorso PPPP- PERSONALE EDUCATIVO che hanno partecipato alla procedura concorsuale oggetto di causa e che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

controinteressati

PREMESSO CHE


1. Il sig. **Liberto Giuseppe** è un educatore – classe di concorso PPPP (Personale Educativo) - attualmente in servizio presso il Convitto Nazionale “Carlo Alberto” con sede in via Dell'Archivio n. 6, Novara, giusto contratto a tempo determinato fino al 31.08.2021 (allegato n. 1).

2. Con istanza del 01.09.2020 chiedeva di partecipare alla procedura di immissione in ruolo, personale educativo PPPP su posto comune per l'anno scolastico 2020/2021 tramite la c.d. Call Veloce di cui all'art. 1, comma 17 bis, del D.L. n. 126/2019 convertito con modificazioni dalla L. 159/2019 (allegato n. 2).

L'istanza di partecipazione veniva inoltrata, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, come da avviso pubblicato sul sito dell'USR Calabria (si veda nota prot. n. 12870 del 28.08.2020, allegato n. 4) ed all'indirizzo e-mail ivi indicato. **La domanda veniva protocollata dall'USR per la Calabria con il n. 13301 del 01.09.2020** (allegato n. 3) e inoltrata, nei termini di legge, all'USR del Piemonte.

La stessa istanza veniva inoltrata anche mediante PEC per il tramite della FLC CGIL NOVARA e veniva introitata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte in data 01.09.2020.

Si precisa che il richiedente non ha potuto presentare domanda tramite il servizio telematico di istanze online in quanto il sistema non ne ha consentito l'accesso. Di seguito si riproduce la schermata del servizio istanze online.



Nell'istanza di partecipazione alla procedura assunzionale oggetto di causa, il sig. Liberto indicava di voler partecipare per la Regione Piemonte ed esprimeva le seguenti Province in ordine di preferenza: 1) Novara, 2) Alessandria, 3) Torino, 4) Verbano –Cusio-Ossola.

3. Si precisa, inoltre, che nell'allegato all'avviso USR Piemonte prot. n. 9041 del 27.08.2020 (allegato n. 5 e 6) veniva specificato che per la procedure di immissione in ruolo tramite la c.d. Call Veloce di cui al D.M. 25/2020 erano disponibili n. 4 posti (di cui 2 avrebbero dovuto essere attribuiti da punteggio GAE e gli altri due avendo come riferimento il punteggio da concorso).

Nella domanda il sig. Liberto specificava di partecipare alla procedura di immissione in ruolo in *“quanto vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con DDG del 28.07.2000 ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali a posti di personale educativo nelle istituzioni educative nella Regione Calabria. Il punteggio con il quale è stato collocato nella graduatoria di merito è pari a 67,60”*.

4. L'USR per il Piemonte con provv. n. 9935 del 07.09.2020 (allegato n. 7) e che si impugna con il presente ricorso, pubblicava gli elenchi degli aspiranti graduati sulla base dei punteggi di cui all'articolo 4, comma 3, del D.M. 8 giugno 2020 n. 25 suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2, dell'articolo 5, del suddetto decreto.

Per la classe di concorso Personale Educativo, concorso personale educativo 2000, venivano indicati in graduatoria i sig.ri Romaniello Rocchina e Palladino Antonia, entrambi con punteggio 0,00.

Il sig. Liberto, invece, nonostante avesse prodotto regolare istanza di partecipazione alla procedura assunzionale, non veniva neppure indicato nella su indicata graduatoria. Al ricorrente, quindi, non è stato consentito partecipare alla procedura concorsuale per ottenere l'immissione in ruolo, con ciò determinando una evidente lesione dei propri diritti.

5. Con successive comunicazioni del 21.09.2020 e del 28.09.2020, trasmesse via e-mail per il tramite della FLC CGIL NOVARA, il sig. Liberto lamentava di non essere stato inserito nella graduatoria e chiedeva chiarimenti. Nelle missive che si producono in allegato si dava altresì atto che l'USR della Calabria avesse spedito tutta la documentazione relativa alla domanda presentata dal ricorrente con nota prot. n.13557039-2020 (allegato n. 8).

Con comunicazione del 30.09.2020, l'USR del Piemonte affermava che *“questo*



Ufficio ha proceduto alle immissioni in ruolo sulla base degli elenchi inviati dal Ministero. Negli stessi non risultava presente il sig. Liberto Giuseppe ed è per tale motivo che non è presente negli elenchi pubblicati da questo Ufficio” (allegato n. 9).

6. Il ricorrente, pertanto, per tramite di uno studio legale, inviava all’USR del Piemonte **richiesta di annullamento in autotutela e/o rettifica del provv. n. 9935 del 07.09.2020** e , per l’effetto, si chiedeva di **integrare la graduatoria con l’inserimento del richiedente tra gli aventi diritto all’immissione in ruolo tramite procedura call veloce di cui al D.M. 8 giugno 2020 n. 25 (allegati n. 10 e 11).**

7. L’USR per il Piemonte, pertanto, comunicava al ricorrente di aver *“immediatamente attivato le procedura di verifica con il gestore del Sistema Informativo”* e che *“contestualmente è stata attivata l’ulteriore procedura di verifica, col competente Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, del punteggio attribuito alle due unità di personale”* che poi sono state immesse effettivamente in ruolo (allegato n. 12).

Anche l’USR per la Calabria inviava una nota all’USR del Piemonte e per conoscenza al ricorrente. Nella suddetta **nota prot. 18599 dell’11.11.2020 (allegato n. 13)** veniva esplicitato che:

- **La graduatoria di merito relativo al concorso ordinario per personale educativo indetto con DDG 28.07.2020 era disponibile esclusivamente in formato cartaceo;**
- Considerato i tempi strettissimi entro cui avviare e concludere le operazioni di immissioni in ruolo per l’anno 2020/2021 ai sensi del D.M. n. 25/2020 **non è stato possibile implementare l’applicativo per l’informatizzazione delle nomine in ruolo con tutti i dati richiesti per ciascun candidato.** In buona sostanza l’unica possibilità per partecipare alla procedura di immissione in ruolo c.d. call veloce per tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie concorsuali della regione Calabria era quella della istanza cartacea, come tra l’altro richiesto con avviso pubblico dallo stesso URS della Calabria.
- Nella nota si da atto anche **di aver informato di tale circostanza la stessa Direzione Generale con nota prot. 12869 del 28.08.2020 (allegato n. 14).**
- Viene infine **affermato che l’USR per la Calabria con nota prot. AOODRCAL13557 del 03.09.2020 ha trasmesso all’USR del Piemonte l’istanza di partecipazione alla procedura concorsuale del candidato Liberto Giuseppe, rilevando che lo stesso è inserito nella graduatoria di**



merito del Personale Educativo per la Regione Calabria con punti 67,60, e che tale trasmissione è avvenuta in tempo utile per consentire la legittima partecipazione alle operazioni assunzionali di cui al D.M. n. 25/2020 nella regione Piemonte del ricorrente (allegato n. 15).

8. Con successiva nota del mese di Novembre 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte comunicava al ricorrente di non poter accogliere la domanda di annullamento in autotutela avanzata dallo stesso e ciò sull'erroneo presupposto di non poter procedere all'esame di istanze di partecipazione che non fossero pervenute in via telematica sostenendo che non fosse prevista alcuna eccezione e/o deroga al divieto di prendere in considerazione domande presentate con modalità diverse rispetto a quella telematica e che l'USR della Calabria si fosse limitata a dichiarare solo il punteggio ottenuto dal ricorrente nella graduatoria di merito omettendo di indicare la fattispecie del mancato caricamento a sistema dei dati dello stesso (allegato n. 16).

9. Alla luce di quanto fin ora esposto, è del tutto evidente che il ricorrente, sig. Liberto Giuseppe, è stato illegittimamente escluso dalla partecipazione dalla procedura concorsuale indetta dall'USR del Piemonte con avviso prot. n. 9041/2020 e ciò in quanto lo stesso era in possesso di tutti i requisiti per poter non solo partecipare alla procedura assunzionale c.d. "call veloce" ma anche di essere immesso in ruolo dato che il punteggio posseduto dallo stesso nella procedura concorsuale, ovvero di 67,60, era superiore rispetto a quello che vantavano i due educatori immessi in ruolo.

Ed infatti, con **nota prot. 15399 del 10.12.2020 l'U.S.R. della Basilicata** (allegato n. 17), a seguito di istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente, comunicava i punteggi posseduti dai due educatori immessi in ruolo, ovvero 62,50 (per Palladino Antonia) e 60,80 (per Romaniello Rocchina).

Come si evince dai documenti allegati al presente ricorso i punteggi dei due partecipanti che hanno ottenuto l'immissione in ruolo sono inferiori al punteggio posseduto dal ricorrente.

Il sig. Liberto Giuseppe, pertanto, aveva ed ha non solo il diritto a partecipare alla procedura concorsuale ma anche quello di essere individuato come destinatario della immissione in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020 in quanto candidato con il punteggio maggiore.

Il ricorrente, pertanto, ritenendo illegittimo e lesivo dei propri diritti il provvedimento prot. 9935 del 07.09.2020 emesso dall'USR per il Piemonte, nella parte in cui non include lo stesso tra i vincitori della procedura concorsuale



indetta con nota prot. n. 9041/2020 (nei ruoli di personale educativo – procedura di reclutamento da concorso), intende agire ex art. 414 c.p.c. per ottenere la tutela dei propri diritti ovvero, l'immissione in ruolo nella relativa classe di concorso.

IN DIRITTO

A. Sulla determinazione della competenza territoriale.

Nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 5, per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con tale norma si è voluto rendere più funzionale e celere il processo, radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, sicché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, l'ultimo e attuale servizio utile alle dipendenze del MIUR prestato dal ricorrente ricade proprio all'interno della circoscrizione del Tribunale di Novara in forza della regola di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c..

Il sig. Liberto, infatti, ha stipulato, per l'a.s. 2020/2021, un contratto di lavoro a tempo determinato presso il Convitto Nazionale “C. Alberto” con sede in Novara alla via dell'Archivio n. 6, per la classe di concorso PPPP- Personale Educativo.

B. Sulla fondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha correttamente partecipato alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 Ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 Dicembre 2019 n. 159, c.d. call veloce.

Come da indicazioni fornite dall'USR per la Calabria con nota prot. 12870/2020 secondo cui i candidati *“collocati nella graduatoria di merito approvata dall'USR*



Calabria [...] qualora[...] intendano partecipare alla chiamata veloce per l'immissione in ruolo per l'a.s. 2020/2021, dovranno presentare istanza direttamente presso questo ufficio Scolastico Regionale”, il ricorrente ha nei termini di legge presentato istanza per partecipare alla procedura concorsuale oggetto di causa. La domanda è stata acquisita dall'USR Calabria in data 01.09.2020 con il protocollo n. 13301.

Successivamente l'USR Calabria ha provveduto a trasmettere con nota prot. 13557/2020 all'USR per il Piemonte la domanda avanzata dal ricorrente attestando, altresì, il punteggio ottenuto dallo stesso nella procedura concorsuale del 2000 ovvero punti 67,60.

Con nota prot. n. 18599 del 2020 l'USR per la Calabria attesta altresì che la domanda di partecipazione al concorso del ricorrente è stata trasmessa all'USR per il Piemonte in *“tempo utile per consentire la legittima partecipazione alle operazioni assunzionali di cui al D.M. n. 25/2020, nella Regione Piemonte del candidato Liberto Giuseppe”*.

Sia nella nota prot. 18599/2020 che nella nota prot. 12869/2020, l'USR per la Calabria dichiara che la graduatoria di merito del concorso indetto nel 2000 era *“disponibile agli atti[.] esclusivamente in formato cartaceo”* e che *“non è stato possibile implementare l'applicativo per l'informatizzazione delle nomine in ruolo con tutti i dati richiesti per ciascun candidato”*. Pertanto, al fine di consentire ai candidati utilmente collocati nella citata graduatoria di merito di poter partecipare alla fase della c.d. chiamata veloce per assunzioni in regioni diverse dalla Calabria, la Direzione Generale ha diramato un avviso, con prot. n. 12870/2020, invitando gli aspiranti candidati a presentare istanza in formato elettronico presso il proprio indirizzo di posta elettronica. Tutto ciò **“IN QUANTO IN ASSENZA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BASE INFORMATIVA, ERA, NEI FATTI, PRECLUSO LORO DI ACCEDERE ALL'APPLICATIVO ISTANZE ONLINE E, CONSEGUENTEMENTE, DI PARTECIPARE ALLE OPERAZIONI IN PAROLA”**.

Il ricorrente ha, pertanto, regolarmente partecipato alla procedura concorsuale c.d. call veloce indetta dall'USR per il Piemonte, avendo seguito quanto indicato nei suddetti provvedimenti emessi dall'USR per la Calabria. La domanda avanzata dal sig. Liberto, quindi, non solo è validamente prodotta nei termini di legge, ma merita anche di trovare pieno accoglimento tramite l'immissione in ruolo nella classe di concorso PPPP – Personale Educativo per l'anno scolastico 2020/2021, con decorrenza



giuridica ed economica dal 01.09.2020, avendo lo stesso un punteggio nelle procedure concorsuali pari a punti 67,70 e, quindi, superiore ai punti 62,50 e 60,80 posseduti dalle due partecipanti individuate quali aventi diritto all'immissione in ruolo.

Il provvedimento impugnato, pertanto, andrà riformato con conseguente immissione in ruolo del ricorrente Liberto Giuseppe per l'anno scolastico 2020/2021 presso il Convitto Nazionale ricadente nella direzione dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria/Asti.

Tutto ciò premesso, il sig. Liberto Giuseppe, come sopra rappresentato, difeso, e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, ex art. 415, 2° comma, c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Ritenere e dichiarare validamente prodotta nei termini di legge la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 Ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 Dicembre 2019 n. 159, indetta dall'USR per il Piemonte con l'avviso prot. n. 9041/2020 e secondo le modalità di partecipazione indicate dall'USR per la Calabria con i provvedimenti su nominati per tutti i motivi indicati nelle premesse in fatto ed in diritto.
- 2) Conseguentemente, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'immissione in ruolo nella classe di concorso PPPP- Personale Educativo per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2020 e come sede di servizio il Convitto Nazionale ricadente nella direzione dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria/Asti (Ufficio Scolastico Provinciale presso cui erano disponibili i posti immessi a ruolo con la procedura assunzionale c.d call veloce).
- 3) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico anche dell'impugnato provv. prot. n. 9935 del 07.09.2020 emesso dall'USR per il Piemonte), ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte in persona del legale rapp.te pro tempore (ed al Ministero



dell'Istruzione - Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria/Asti in persona del legale rapp.te pro tempore) a provvedere all'immediata immissione in ruolo del ricorrente nella classe di concorso PPPP- Personale Educativo per l'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza economica e giuridica dal 01.09.2020.

4) Condannare il Ministero dell'Istruzione e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio (compresi rimborso spese generali, Iva e Cpa).

Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Dichiarazione di Valore. Si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile.

Ai fini **dell'esenzione dal contributo unificato** come indicato dagli art. 9 comma 1-bis e art. 13 comma 1 a) della L. n. 111/2011 la parte ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito familiare imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore rispetto al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del citato testo unico, esente pertanto da contributo unificato come da autocertificazione che si produce (allegato n. 18).

Si allegano i seguenti documenti: 1) Contratto di lavoro a tempo determinato del 14.09.2020; 2) Istanza di partecipazione alla procedura concorsuale call veloce del 01.09.2020 e relative ricevute di consegna; 3) Ricevuta protocollo USR per la Calabria n. 13301/2020; 4) Avviso procedura assunzionale emesso dall'USR per la Calabria prot. 12870/2020; 5) Avviso prot. 9041/2020 USR Piemonte; 6) Allegato avviso prot. 9041/2020 USR Piemonte; 7) Decreto USR Piemonte n. 9935 del 07.09.2020 e relativi allegati; 8) N. 2 comunicazioni intercorse via email con l'USR Piemonte; 9) E-mail del 30.09.2020 dell'USR Piemonte; 10) Istanza di annullamento in autotutela; 11) Ricevuta protocollo istanza annullamento; 12) Comunicazione dell'USR Piemonte dell'avvio della procedura di verifica; 13) Nota USR Calabria prot. 18599/2020; 14) Nota USR Calabria prot. 12869/2020; 15) Nota USR Calabria prot. n. 13557 del 03.09.2020; 16) Nota dell'USR Piemonte di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela; 17) Nota prot. 15399 del 10.12.2020 dell'USR per la Basilicata; 18) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Filogaso (VV) – Novara 20.01.2021

Avv. Antonio Barba

* * * * *



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.).**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza ex art. 151 c.p.c.

A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati; premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal Ministero dell'Istruzione in ordine al diritto del ricorrente di ottenere l'immissione in ruolo per la classe di concorso PPPP – Personale Educativo per l'anno scolastico 2020/2021;

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti gli educatori potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti gli educatori che hanno partecipato alla procedura concorsuale oggetto di causa e che potrebbero essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e dell'USR per il Piemonte e dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale di Alessandria/Asti
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Filogaso (VV) – Novara, 20.01.2021

Avv. Antonio Barba

